

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Donato Cicenìa, procuratore costituito del Comune di Sant'Andrea di Conza, [p.iva 01839690656], in adempimento al Decreto del Presidente del TAR Lazio – Roma, sez. III bis n. 5601 del 22.7.2022,

DA' AVVISO

1. pende ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. III bis, avente RG. n. 8661/2022,
2. il ricorrente è: Comune di Sant'Andrea di Conza (AV) [p.iva 01839690656], in persona del Sindaco, suo legale rapp.te p.t., le amministrazioni intimatè sono il Ministero dell'Istruzione; Ministero dell'Economia e Finanze; Presidenza del Consiglio dei Ministri; i controinteressati intimato sono Comune di Mirabella Eclano; Comune di Pomigliano D'Arco; Comune di Saronno; Comune di Lanciano;
3. i provvedimenti impugnati sono: a) il provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR - prot.n.45787 del 3.6.2022 di non ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata dal Comune di Sant'Andrea di Conza, relativa all'<<Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia>>; b) il Decreto Dipartimentale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con i Capi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (M.I.) del 31.3.2022, con il quale sono state “definitivamente” ammesse a finanziamento parte delle proposte progettuali relative all'Avviso Pubblico indicato sub a), in uno a tutti i suoi allegati; c) la graduatoria “finale” – di parte - dei progetti ammessi a finanziamento, allegata al Decreto Dipartimentale indicato sub b); d) la nota prot.n.40276 del 18.10.2021 del M.I. di richiesta di documentazione; e) il Decreto Dipartimentale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con i Capi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot.n.94222 del 2.8.2021 di approvazione della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento, ove e se lesiva; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020, ove e se lesivo; g) il Decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione prot.n.37719 del 22-3.2021 di approvazione dell'<<Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia>>; h) l'<<Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia>>, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719, ove e se lesivo; i) la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.40276 del 18.10.2021, ove e se lesiva; l) tutti verbali

redatti e sottoscritti in sede di valutazione delle proposte progettuali, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni, le schede progettuali, i provvedimenti di ammissione a valutazione, con particolare riferimento al verbale, se esistente, con il quale sono stati individuati i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, dei quali si ignora completamente il contenuto; m) il silenzio-rigetto maturato sull'istanza di accesso agli atti inviata dal Comune ricorrente in data 7.6.2022; n) ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto del Comune ricorrente. È richiesta la conseguente CONDANNA dei Ministeri resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, ad inserire e confermare il progetto presentato dal Comune di Sant'Andrea di Conza fra le proposte ammesse a finanziamento.

Segue un sunto dei motivi di ricorso:

I) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

Nel I motivo di ricorso è stato espressamente dedotto quanto segue <<...Il provvedimento di non ammissione a finanziamento, impugnato dal Comune di Sant'Andrea di Conza, è illegittimo per patente violazione dell'Avviso Pubblico, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719. L'indicata *lex specialis*, infatti, non ha previsto, in alcun modo, la redazione e l'approvazione di "preliminari e provvisorie graduatorie", ma soltanto la predisposizione di un'unica graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dal bando. In tal senso, è chiara la disposizione prevista dall'art.5, comma III dell'Avviso, secondo la quale <<Il Ministero dell'istruzione redigerà graduatorie distinte per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato. A parità di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente>>. Nel caso in esame, il Ministero ha redatto e pubblicato la graduatoria relativa all'intervento per gli <<Asili nido/Scuole dell'infanzia>> giusta Decreto del Ministero dell'Interno del 2.8.2021 prot.n.94222, di concerto con il M.E.F., con il M.I. e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale graduatoria, il Comune ricorrente è stato ammesso al finanziamento, raggiungendo il ragguardevole punteggio di punti 80. L'art.1, comma III, dell'indicato D.M. ha sancito <<Sono assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento gli enti di cui all'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, divisi per tipologie di interventi ed enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell'istruzione>>. È di tutta evidenza che il Ministero avrebbe dovuto semplicemente ed esclusivamente verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Comuni e, dunque, rendere operativo e fruibile il finanziamento già concesso. Nel caso in esame, invece, il Ministero, violando espressamente il bando, ha approvato una "fantomatica" nuova graduatoria, qualificando come "provvisoria" l'unica graduatoria prevista dal bando e, a sua volta, qualificando come "definitiva" quella non prevista dall'Avviso ed illegittimamente espulsiva del Comune di Sant'Andrea di Conza. La violazione della *lex specialis* è evidente e comporta la illegittimità dell'impugnato provvedimento di non ammissione al finanziamento dell'Ente ricorrente.... In terminis, la sezione V del Consiglio di Stato, con la recente sentenza 6.5.2022 n.3561, ha riaffermato...<<...Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizioni di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; per un caso di procedura, come quella in esame, di concessione di contributi pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769)...>>. Nel caso di specie, il Comune di Sant'Andrea di Conza ha puntualmente riscontrato la nota prot.n.40276 del 18.10.2021 pervenuta dal M.I., offrendo ogni chiarimento in merito alla veridicità di quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso per cui è causa...>>.

II) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE sotto diverso profilo d'indagine DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

Nel II motivo di ricorso è stato espressamente dedotto quanto segue <<Il provvedimento di non ammissione a finanziamento, impugnato dal Comune di Sant'Andrea di Conza, è illegittimo per patente violazione dell'Avviso Pubblico, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719.

L'indicata *lex specialis*, infatti, ha espressamente previsto, specifiche ipotesi di <<non ammissibilità>> dei progetti presentati dai Comuni italiani.

In tal senso, è chiara la disposizione prevista dall'art.3, comma IV dell'Avviso, secondo la quale << Non sono ammissibili: 1) i progetti privi di codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

2) interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido privi di codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica, ove presente;

3) progetti non inseriti nella programmazione annuale o triennale dell'ente locale; 4) progetti già interamente finanziati;

5) progetti non redatti in conformità alle norme tecniche vigenti o che non rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

6) progetti che non prevedano il conseguimento dell'agibilità con riferimento all'edificio oggetto di intervento;

7) progetti relativi a edifici già destinatari, per il medesimo intervento, di finanziamenti negli ultimi cinque anni;

8) progetti presentati o contributi richiesti con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso...>>

L'elencazione è di natura tassativa e costituisce, pertanto, <<numerus clausus>> e, come tale, non integrabile *ad libitum* dal Ministero. A tanto consegue che le amministrazioni resistenti hanno palesemente violato il bando, pur essendo imprescindibile la sua stretta e vincolante applicazione [cfr. **Consiglio di Stato, sez.V, 6.5.2022 n.3561 cit.**] Nel caso in esame, il M.I. ha ritenuto che la proposta progettuale del comune ricorrente fosse <<non ammissibile al finanziamento>> a cagione di una motivazione che esula completamente dalle ipotesi tipiche e tassative previste dall'Avviso.>>.

III) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE sotto diverso profilo d'indagine DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; DIFETTO DI PUBBLICO INTERESSE; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

Nel III motivo di ricorso è stato espressamente dedotto quanto segue. <<La <<non ammissione al finanziamento>> è illegittima anche per quanto attiene al profilo motivazionale espresso nell'impugnato provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR – prot.n.45787 del 3.6.2022. Secondo l'illegittimo assunto del Ministero la proposta sarebbe inammissibile *sia* perché gli interventi riguarderebbero beni di interesse turistico e culturale e *sia* perché nel fabbricato destinato alle funzioni scolastiche contemplate dall'Avviso sarebbero ubicate aule di una scuola secondaria di primo grado. Entrambi gli "argomenti" sono palesemente infondati in fatto ed in diritto. Giova immediatamente evidenziare che la fonte normativa dell'intera procedura in esame deve rinvenirsi nelle disposizioni dichiarate dall'art. 1, commi 59, 60 61 della L.n.160/2019. La proposta progettuale presentata dal Comune di Sant'Andrea di Conza attiene proprio alla ristrutturazione e riqualificazione di un edificio di proprietà comunale destinato ad asilo nido ed all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini. L'idea progettuale, dunque, si è mossa all'interno delle richiamate previsioni normative, correttamente recepite dall'Avviso Pubblico prot.n.37719/2021, ex art.3, comma 1, interventi 1) e 2). Nell'indicato contesto di coerenza della proposta progettuale con le fonti legislative previste *in subiecta materia* e con le norme di disciplina della relativa selezione pubblica, non è dato comprendere l'iter logico-giuridico che ha ispirato l'impugnato provvedimento di <<non ammissione>>, così lesivo delle ragioni dell'ente ricorrente. Invero, l'utilizzo a fini didattici di un antico mulino ad acqua di proprietà comunale e della cavea teatrale inserita nel giardino dell'Episcopio – anch'esso di proprietà comunale – non soltanto non è estraneo alle finalità normative innanzi descritte, ma addirittura le realizza e ne enfatizza l'efficacia. Le indicate tesi trovano autorevole conforto nel *decisum* della **sentenza 18.7.2022 n.10163**, emessa dall'on.le **TAR adito sezione III bis**. Peraltro, conformemente, la **sezione VII del Consiglio di Stato**, con **Ordinanza 14.7.2022 n.3311**, ha avuto modo di precisare che <<...“a) l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico – in conformità, del resto, all'art. 1, comma 59 della l. n. 160/2019 – fa riferimento ad “edifici di proprietà dei Comuni”, nozione all'evidenza diversa da quella di “area di proprietà”, né è possibile attribuire ai chiarimenti portata ampliativa delle previsioni del predetto avviso pubblico; b) non emerge, prima facie, dagli atti di causa alcun elemento da cui possa desumersi che l'intervento per cui il Comune di Alanno ha chiesto il finanziamento non riguardi un fabbricato da destinare ad asilo nido comunale, cosicché nel caso di specie non sembrano sufficientemente fondati i dubbi sul rispetto dell'esclusività del finanziamento”...>>. Alla luce di quanto dedotto, i provvedimenti impugnati difettano anche di pubblico interesse. ..Sul punto, è lucida interpretazione fornita dall'on.le **sezione III bis del TAR adito** e trasfusa nella richiamata **sentenza 18.7.2022 n.10163**, Neppure può credibilmente offrirsi alle FAQ valore giuridico novativo e/o integrativo del bando e dei documenti di gara, così come ha affermato dal M.I. nel provvedimento impugnato. ..Sovviene, *in terminis*, la richiamata **sentenza 18.7.2022 n.10163 della sezione III bis del TAR adito**>>.

IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 e ss. L. 7.8.1990 N.241; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.

Nel IV motivo di ricorso è stato espressamente dedotto quanto segue. <<Le amministrazioni resistenti si sono sottratte all'obbligo giuridico di consentire l'accesso agli atti, pur essendo *actu oculi* presenti e provati tutti i presupposti per la richiesta ostensione. A) La **sezione III** dell'on.le **TAR adito**, con la recente sentenza **8.4.2022 n.4182**, ha avuto modo di chiarire che <<In base alla disciplina normativa prevista per tale forma di accesso, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendo ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di

situazioni giuridicamente rilevanti: ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, infatti, vengono definiti "interessati" all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse "diretto", "concreto" e "attuale", corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 gennaio 2019, n. 249 e Cons. St., sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4043). In base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della "strumentalità" dell'accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. Sul punto è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la nozione di "strumentalità" – relativamente alla figura dell'accesso c.d. "ordinario" di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209). In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116). L'assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell'istituto dell'accesso documentale – "di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l'una alla più ampia trasparenza dell'amministrazione, l'altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate" (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 249/2019, cit.). In tale prospettiva è stato evidenziato che "il diritto all'accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorire lo svolgimento imparziale - non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata; ne consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 14 settembre 2017, n. 4346)...>>

V) VIOLAZIONE DELL'ART.97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA'.

Nel V motivo di ricorso è stato espressamente dedotto quanto segue. <<Gli atti impugnati sono stati, in ogni caso, "costruiti" senza una specifica e circostanziata motivazione. Proprio per tale rilevante ed evidentissimo vizio giuridico, gli atti sono illegittimi per patente violazione degli artt. 3 e ss. della legge sul procedimento amministrativo. Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento. Peraltro, la motivazione ha la funzione di consentire la verifica della correttezza e della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e, nel contempo, di cogliere la diretta correlazione fra l'istruttoria compiuta e il provvedimento adottato. E' di tutta evidenza, che le disposizioni in epigrafe hanno natura cogente e generale, perché rappresentano la manifestazione e l'attuazione del principio costituzionalmente protetto della correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Costituzione)...>>.

4. I controinteressati sono i Comuni inseriti nell'Allegato 1 al Decreto Dipartimentale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con i Capi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (M.I.) del 31.3.2022;
5. lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. la indicata notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto del Presidente del TAR Lazio – Roma, sez. III bis n. 5601 del 22.7.2022;
7. si riporta di seguito il testo integrale del ricorso:

<< ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORRE il Comune di Sant'Andrea di Conza (AV) [p.iva 01839690656], in persona del Sindaco, suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, g.m. a m. ed in virtù di deliberazione di G.C. n. 32 dell'8.6.2022, integrata con Determina del Responsabile del Settore Amministrativo n.143 del 15.6.2022, di conferimento incarico, dall'avv. Donato Cicenìa [cf. CCNDNT61H05G942V], con domicilio eletto in Roma, alla Via Taranto, 95, lotto C, scala A [pec: studioglealecicenìa@messaggipec.it; fax: 082571099]

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, in persona del suo legale rapp.te p.t. ed altri

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: a) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR - prot.n.45787 del 3.6.2022 di non ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata dal Comune di Sant'Andrea di Conza, relativa all'«Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia»; b) del Decreto Dipartimentale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con i Capi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (M.I.) del 31.3.2022, con il quale sono state “definitivamente” ammesse a finanziamento parte delle proposte progettuali relative all'Avviso Pubblico indicato sub a), in uno a tutti i suoi allegati; c) della graduatoria “finale” – di parte - dei progetti ammessi a finanziamento, allegata al Decreto Dipartimentale indicato sub b); d) della nota prot.n.40276 del 18.10.2021 del M.I. di richiesta di documentazione; e) del Decreto Dipartimentale del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con i Capi Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (MEF) per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot.n.94222 del 2.8.2021 di approvazione della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento, ove e se lesiva; f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020, ove e se lesivo; g) del Decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione prot.n.37719 del 22-3.2021 di approvazione dell'«Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia»; h) dell'«Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia», approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719, ove e se lesivo; i) della nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.40276 del 18.10.2021, ove e se lesiva; l) di i tutti verbali redatti e sottoscritti in sede di valutazione delle proposte progettuali, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni, le schede progettuali, i provvedimenti di ammissione a valutazione, con particolare riferimento al verbale, se esistente, con il quale sono stati individuati i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, dei quali si ignora completamente il contenuto; m) del silenzio-rigetto maturato sull'istanza di accesso agli atti inviata dal Comune ricorrente in data 7.6.2022; n) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del Comune ricorrente e per la conseguente CONDANNA dei Ministeri resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, ad inserire e confermare il progetto presentato dal Comune di Sant'Andrea di Conza fra le proposte ammesse a finanziamento.

FATTO I) Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con decreto del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

II) Il Comune di Sant'Andrea di Conza ha provveduto ad inoltrare la propria candidatura, utilizzando la piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione, per la realizzazione del progetto relativo all'Asilo Nido e denominato «Polo per l'infanzia "le vie dell'Acqua": percorsi didattici tra natura storia e tradizioni del borgo» dell'importo di € 2.500.000,00 a servizio di diversi Comuni limitrofi al territorio di Sant'Andrea di Conza, nell'ambito dei «progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti» (cfr.art.1, comma 60 legge 27.12.2019 n.160).

La predisposizione del progetto ha visto la straordinaria partecipazione di una fitta rete Comuni, tra cui Calitri (AV), Teora (AV), Pescopagano (PZ), Conza della Campania (AV), Lioni (AV), Andretta (AV), oltre che il Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” (di cui fanno parte n. 25 Comuni della Provincia di Avellino), con conseguente previsione di un bacino d'utenza di gran lunga superiore ai 200 bambini (residenti, oltre che negli Enti innanzi citati, anche nei Comuni di Castelnuovo di Conza, Morra De Sanctis, Caposele, Calabritto, Monteverde, Aquilonia, Guardia Lombardi, Rocca San Felice), che potrebbero fruire di un servizio che rappresenterebbe un unicum nel territorio dell'Alta Irpinia (cfr. documenti in atti).

L'approvazione in via definitiva del progetto innanzi citato consentirebbe, non solo al Comune di Sant'Andrea di Conza, ma a tanti Enti ad esso limitrofi, di continuare a fornire ai cittadini il servizio di asilo nido – così come integrato – di fondamentale importanza a sostegno dell'infanzia e delle famiglie, in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'erogazione di servizi di tal genere appare particolarmente rilevante nell'ambito dei piccoli comuni, quali sono quelli interessati, i quali, per la scarsa densità abitativa rischiano di non fruire dei servizi tradizionali a discapito delle popolazioni residenti.

Ciò appare tanto più evidente se si considera che sono rarissimi in Alta Irpinia i centri a servizio della prima infanzia e che il Comune di Sant'Andrea ha garantito ormai da diversi anni, con grande sforzo e determinazione, oltre che il servizio di asilo nido, anche servizi integrativi alla prima infanzia, accogliendo di fatto un bacino di utenza facente capo a diversi comuni provenienti da varie province (si consideri che il Comune di Sant'Andrea dal punto di vista geografico è un “territorio-cerniera” tra le province di Salerno, Avellino e Potenza).

III) Con Decreto Dipartimentale n. 94922 del 2 agosto 2021 è stata approvata la graduatoria degli enti partecipanti all'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in cui il Comune di Sant'Andrea di Conza risulta assegnatario del finanziamento di € 2.500.000,00 raggiungendo un punteggio pari a punti 80.

Con nota del 18 ottobre 2021, prot. n. 40276 il Ministero dell'Istruzione ha chiesto al Comune ricorrente la produzione della documentazione necessaria a procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di candidatura.

A tanto l'Ente ha provveduto, entro il termine assegnato (03.11.2021), trasmettendo, in modo puntuale, tutta la documentazione richiesta attraverso la piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione.

IV) Da allora non è pervenuta alcuna richiesta di ulteriori chiarimenti, né alcuna integrazione istruttoria, lasciando, pertanto, presumere la conclusione positiva dell'attività istruttoria avviata con la richiesta di documentazione.

È, infatti, opportuno segnalare, fin d'ora, che nessuna discordanza sussiste tra le dichiarazioni rese dal Comune e i dati in possesso del Ministero dell'istruzione e che la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità sono state già ampiamente confermate dagli atti prodotti sulla richiamata piattaforma.

V) Al fine di evitare ogni confusione, il Comune ricorrente ha inviato ai Ministeri competenti la nota prot.n.2297 del 2.5.2022, con la quale, attesa la presenza di tutti i presupposti in fatto ed in diritto, ha chiesto che si provvedesse all'integrazione dell'elenco parziale dei Comuni ammessi al finanziamento mediante l'inserimento del progetto del Comune di Sant'Andrea di Conza (AV).

VI) Del tutto inaspettatamente, nel silenzio dei Ministeri sulla richiamata richiesta, è stato comunicato al Comune ricorrente il provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR - prot.n.45787 del 3.6.2022 di non ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata.

Secondo l'illegittimo assunto del Ministero la proposta sarebbe inammissibile sia perché gli interventi riguarderebbero beni di interesse turistico e culturale e sia perché nel fabbricato destinato alle funzioni scolastiche contemplate dall'Avviso sarebbero ubicate aule di una scuola secondaria di primo grado.

L'inammissibilità della proposta, inoltre, sarebbe stata sanzionata da FAQ non riferite, in ogni caso, all'intervento proposto dal Comune di Sant'Andrea di Conza.

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

Il provvedimento di non ammissione a finanziamento, impugnato dal Comune di Sant'Andrea di Conza, è illegittimo per patente violazione dell'Avviso Pubblico, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719.

L'indicata lex specialis, infatti, non ha previsto, in alcun modo, la redazione e l'approvazione di "preliminari e provvisorie graduatorie", ma soltanto la predisposizione di un'unica graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dal bando.

In tal senso, è chiara la disposizione prevista dall'art.5, comma III dell'Avviso, secondo la quale <<Il Ministero dell'istruzione redigerà graduatorie distinte per ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato. A parità di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente>>.

Nel caso in esame, il Ministero ha redatto e pubblicato la graduatoria relativa all'intervento per gli <<Asili nido/Suole dell'infanzia>> giusta Decreto del Ministero dell'Interno del 2.8.2021 prot.n.94222, di concerto con il M.E.F., con il M.I. e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale graduatoria, il Comune ricorrente è stato ammesso al finanziamento, raggiungendo il ragguardevole punteggio di punti 80.

L'art.1, comma III, dell'indicato D.M. ha sancito <<Sono assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento gli enti di cui all'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, divisi per tipologie di interventi ed enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell'istruzione>>.

È di tutta evidenza che il Ministero avrebbe dovuto semplicemente ed esclusivamente verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Comuni e, dunque, rendere operativo e fruibile il finanziamento già concesso.

Nel caso in esame, invece, il Ministero, violando espressamente il bando, ha approvato una "fantomatica" nuova graduatoria, qualificando come "provvisoria" l'unica graduatoria prevista dal bando e, a sua volta, qualificando come "definitiva" quella non prevista dall'Avviso ed illegittimamente espulsa del Comune di Sant'Andrea di Conza.

La violazione della lex specialis è evidente e comporta la illegittimità dell'impugnato provvedimento di non ammissione al finanziamento dell'Ente ricorrente.

Sul punto, è granitica la giurisprudenza dei Giudici Amministrativi.

In terminis, la sezione V del Consiglio di Stato, con la recente sentenza 6.5.2022 n.3561, ha riaffermato <<... In premessa va precisato che l'avviso con il quale è dato avvio alla procedura è l'unico atto cui occorre far riferimento per stabilire i requisiti di ammissione delle imprese a finanziamento; non gli altri atti che l'avviso abbiano preceduto e in seguito ai quali

sia stato adottato. L'avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto, è l'atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l'amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il finanziamento (come nella scelta del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è *lex specialis* della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707). Gli atti che precedono l'avviso, se provengono da organi politici o che esprimono l'indirizzo politico – amministrativo dell'ente – come nel caso di specie le delibere della Giunta regionale – possono fornire indicazioni di massima circa i criteri e il metodo da seguire per la selezione dei progetti finanziabili (o, comunque, degli operatori meritevoli di essere supportati con finanziamenti pubblici), non dettano però essi stessi le regole della procedura, né, in definitiva, potrebbero farlo per il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, tra la quale ultima rientra l'adozione degli atti di una procedura amministrativa per l'erogazione di contributi pubblici>>.

Sempre la citata sentenza ha, inoltre, precisato <<...Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizioni di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; per un caso di procedura, come quella in esame, di concessione di contributi pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769)...>>.

Nel caso di specie, il Comune di Sant'Andrea di Conza ha puntualmente riscontrato la nota prot.n.40276 del 18.10.2021 pervenuta dal M.I., offrendo ogni chiarimento in merito alla veridicità di quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso per cui è causa.

Del tutto inaspettatamente il M.I. ha disposto <<la non ammissione al finanziamento>>, violando il bando che ha imposto al Ministero di controllare soltanto la <<veridicità delle dichiarazioni rese>>.

A tanto consegue, l'illegittimità delle “nuova” e fantomatica <<graduatoria definitiva>> e della conseguente <<non ammissione al finanziamento del comune ricorrente>>.

II) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE sotto diverso profilo d'indagine DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

Il provvedimento di non ammissione a finanziamento, impugnato dal Comune di Sant'Andrea di Conza, è illegittimo per patente violazione dell'Avviso Pubblico, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22.3.2021 prot.n.37719.

L'indicata *lex specialis*, infatti, ha espressamente previsto, specifiche ipotesi di <<non ammissibilità>> dei progetti presentati dai Comuni italiani.

In tal senso, è chiara la disposizione prevista dall'art.3, comma IV dell'Avviso, secondo la quale << Non sono ammissibili:

- 1) i progetti privi di codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- 2) interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido privi di codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica, ove presente;
- 3) progetti non inseriti nella programmazione annuale o triennale dell'ente locale; 4) progetti già interamente finanziati;
- 5) progetti non redatti in conformità alle norme tecniche vigenti o che non rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 6) progetti che non prevedano il conseguimento dell'agibilità con riferimento all'edificio oggetto di intervento;
- 7) progetti relativi a edifici già destinatari, per il medesimo intervento, di finanziamenti negli ultimi cinque anni;
- 8) progetti presentati o contributi richiesti con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso...>>

L'elencazione è di natura tassativa e costituisce, pertanto, <<numerus clausus>> e, come tale, non integrabile ad libitum dal Ministero.

A tanto consegue che le amministrazioni resistenti hanno palesemente violato il bando, pur essendo imprescindibile la sua stretta e vincolante applicazione [cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6.5.2022 n.3561 cit.]

Nel caso in esame, il M.I. ha ritenuto che la proposta progettuale del comune ricorrente fosse <<non ammissibile al finanziamento>> a cagione di una motivazione che esula completamente dalle ipotesi tipiche e tassative previste dall'Avviso. La circostanza è di particolare rilevanza ai fini del decidere.

Ed infatti, la illegittima declaratoria di <<non ammissibilità>> ha determinato la irreversibile impossibilità di graduare la proposta progettuale del comune ricorrente, impedendo la sua conservazione ed utile collocazione all'interno della graduatoria esistente.

Se, invece, fosse stata correttamente valutata la mera irregolarità della domanda [ad esempio: errata definizione “terminologica” dell'intervento proposto], il progetto, sebbene con un ulteriore approfondimento istruttorio, sarebbe stato correttamente ammesso a finanziamento, perché valido, efficace e coerente con le fonti normative della misura del PNRR. Anche alla luce di quanto esposto, il ricorso merita integrale accoglimento.

III) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE art.1, commi 59, 60 61 L. 27.12.2019 n.160; VIOLAZIONE sotto diverso profilo d'indagine DELL'AVVISO PUBBLICO, approvato con D.M. 22.3.2022 prot.n.37719; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTE; CONTRASTO FRA ATTI; DIFETTO DI PUBBLICO INTERESSE; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.

La <<non ammissione al finanziamento>> è illegittima anche per quanto attiene al profilo motivazionale espresso nell'impugnato provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR - prot.n.45787 del 3.6.2022.

Secondo l'illegittimo assunto del Ministero la proposta sarebbe inammissibile sia perché gli interventi riguarderebbero beni di interesse turistico e culturale e sia perché nel fabbricato destinato alle funzioni scolastiche contemplate dall'Avviso sarebbero ubicate aule di una scuola secondaria di primo grado.

Entrambi gli "argomenti" sono palesemente infondati in fatto ed in diritto.

Giova immediatamente evidenziare che la fonte normativa dell'intera procedura in esame deve rinvenirsi nelle disposizioni dichiarate dall'art. 1, commi 59, 60 61 della L.n.160/2019.

Le norme in esame recitano <<59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. 60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.>>

La proposta progettuale presentata dal Comune di Sant'Andrea di Conza attiene proprio alla ristrutturazione e riqualificazione di un edificio di proprietà comunale destinato ad asilo nido ed all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini.

L'idea progettuale, dunque, si è mossa all'interno delle richiamate previsioni normative, correttamente recepite dall'Avviso Pubblico prot.n.37719/2021, ex art.3, comma 1, interventi 1) e 2).

Nell'indicato contesto di coerenza della proposta progettuale con le fonti legislative previste in subiecta materia e con le norme di disciplina della relativa selezione pubblica, non è dato comprendere l'iter logico-giuridico che ha ispirato l'impugnato provvedimento di <<non ammissione>>, così lesivo delle ragioni dell'ente ricorrente.

Invero, l'utilizzo a fini didattici di un antico mulino ad acqua di proprietà comunale e della cavea teatrale inserita nel giardino dell'Episcopio – anch'esso di proprietà comunale – non soltanto non è estraneo alle finalità normative innanzi descritte, ma addirittura le realizza e ne enfatizza l'efficacia.

Nello stesso tempo, davvero è inspiegabile la motivazione in ragione della quale non sarebbe ammissibile l'intervento sui locali da sempre destinati ad asilo-nido, ove sia presente una scuola secondaria di 1° grado al II piano dell'edificio di proprietà comunale destinato esclusivamente a <<scuole pubbliche>>.

Ciò che la legge e l'avviso richiedono è semplicemente l'esistenza di una struttura di proprietà comunale già destinata ad asilo-nido.

Nulla di più è richiesto.

Al contrario di quanto affermato nella nota impugnata, è proprio l'Avviso de quo che espressamente ammette la compresenza nello stesso plesso di più attività educative.

Ed infatti, l'art.2, comma 2 dell'Avviso sancisce che <<...le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano terra e, qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano...>>.

Le indicate tesi trovano autorevole conforto nel decum della sentenza 18.7.2022 n.10163, emessa dall'on.le TAR adito sezione III bis.

I Giudici Amministrativi hanno affermato, in terminis, che <<...non sono plausibili interpretazioni diverse da quella prospettata dal ricorrente, considerando che l'articolo 2 comma 1, dell'Avviso dispone che "Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia". Mentre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo Avviso "1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;".....E' vero che il predetto art. 2 riguarda, nella sua prima parte, "interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione" ma è altrettanto vero che nella sua seconda parte si riferisce a "costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia" ed il concetto di "costruzione" e la precisazione "da destinare" vale a disgiungere la realizzazione di centri polifunzionali dallo status quo ante dell'immobile, con l'unico vincolo che si tratti di immobili di proprietà pubblica.....La giurisprudenza cautelare della Sezione ha già evidenziato quanto segue: "l'avviso pubblico in oggetto, all'articolo 3, comma 1, n. 1, ammetta espressamente al finanziamento, tra gli altri, gli interventi di costruzione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali della famiglia e che l'art. 2, comma 1, del medesimo avviso precisa che possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il

finanziamento di interventi relativi, tra l'altro, ad opere pubbliche di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia;

ritenuto, pertanto, che nel citato avviso non si richiede espressamente una pregressa destinazione dell'immobile quale centro polifunzionale della famiglia né si escludono espressamente immobili o aeree con diversa destinazione urbanistica; ritenuto che analoghe preclusioni – che sarebbero dovute essere puntualmente e analiticamente indicate da parte dell'amministrazione trattandosi nella sostanza di clausole di esclusione degli interventi o di condizioni di ammissibilità degli stessi interventi – non possono ricavarsi né dal DPCM 30 dicembre 2020, né dalla normativa primaria le cui espressioni linguistiche non appaiono univoche nel senso di escludere gli interventi in relazione alla pregressa destinazione urbanistica o al pregresso utilizzo dei centri polifunzionali (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ordinanze 8 giugno 2022, nn. 3590, 3591, 3593 nello stesso senso la n. 3615/2022)...>>.

Pertanto, conformemente, la sezione VII del Consiglio di Stato, con Ordinanza 14.7.2022 n.3311, ha avuto modo di precisare che <<...“a) l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico – in conformità, del resto, all'art. 1, comma 59 della l. n. 160/2019 – fa riferimento ad “edifici di proprietà dei Comuni”, nozione all'evidenza diversa da quella di “area di proprietà”, né è possibile attribuire ai chiarimenti portata ampliativa delle previsioni del predetto avviso pubblico; b) non emerge, prima facie, dagli atti di causa alcun elemento da cui possa desumersi che l'intervento per cui il Comune di Alanno ha chiesto il finanziamento non riguardi un fabbricato da destinare ad asilo nido comunale, cosicché nel caso di specie non sembrano sufficientemente fondati i dubbi sul rispetto dell'esclusività del finanziamento”...>>.

Alla luce di quanto dedotto, i provvedimenti impugnati difettano anche di pubblico interesse.

Sul punto, è lucida interpretazione fornita dall'on.le sezione III bis del TAR adito e trasfusa nella richiamata sentenza 18.7.2022 n.10163, secondo la quale <<... Infine, vale notare che l'interpretazione restrittiva offerta dal Ministero non pare coerente con le complessive finalità del PNRR e con le relative esigenze di celerità, laddove imprigiona le proposte nello status quo ante che non è detto sia funzionale alla velocità ed all'efficacia dell'intervento e coerente con le finalità di innovazione recate da detto Piano. Correttamente invece, nel caso di specie, il Ministero fa dipendere l'ammissibilità dell'intervento dalla proprietà pubblica del bene su cui realizzare gli immobili aventi le ripetute finalità sociali, in quanto sussistono riferimenti normativi sufficientemente chiari e solo in tale caso si può essere ragionevolmente certi della tempestività dell'esecuzione...>>.

Neppure può credibilmente offrirsi alle FAQ valore giuridico novativo e/o integrativo del bando e dei documenti di gara, così come ha affermato dal M.I. nel provvedimento impugnato.

Sovviene, in terminis, la richiamata sentenza 18.7.2022 n.10163 della sezione III bis del TAR adito, secondo la quale <<...Quanto alle FAQ su cui il Ministero ha specificamente dedotto, va osservato che “in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione” (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sentenza 22 gennaio 2021, n. 904, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473). Fermo il loro valore, insieme ad un'altra molteplicità di fattori, ai fini del consolidamento di un legittimo affidamento del privato, occorre quindi riconoscere che le FAQ non possono fondare una operazione disapplicativa di norme per giunta in malam partem...>>.

Il ricorso, pertanto, merita integrale accoglimento.

IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 e ss. L. 7.8.1990 N.241; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.

Le amministrazioni resistenti si sono sottratte all'obbligo giuridico di consentire l'accesso agli atti, pur essendo icu oculi presenti e provati tutti i presupposti per la richiesta ostensione.

A) La sezione III dell'on.le TAR adito, con la recente sentenza 8.4.2022 n.4182, ha avuto modo di chiarire che <<In base alla disciplina normativa prevista per tale forma di accesso, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendo ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse “diretto”, “concreto” e “attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 gennaio 2019, n. 249 e Cons. St., sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4043). In base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della “strumentalità” dell'accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. Sul punto è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la nozione di “strumentalità” – relativamente alla figura dell'accesso c.d. “ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209). In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116). L'assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell'istituto dell'accesso documentale – “di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l'una alla più ampia trasparenza

dell'amministrazione, l'altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate" (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 249/2019, cit.). In tale prospettiva è stato evidenziato che "il diritto all'accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata; ne consegue che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 14 settembre 2017, n. 4346)...>>

Peraltro, il TAR CAMPANIA, sez.II, di Salerno con sentenza 26.2.2021 n.503, nel richiamare e sancire tutti i principi ispiratori del diritto all'accesso agli atti, ha avuto modo di affermare <<... in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego; il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato; il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un fare, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione adottata nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n.1165); ed invero la L. 241/1990, negli artt. 22 e segu., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere; la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, infatti, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso ...>>.

B) Facendo applicazione dei descritti principi, sussistono nella fattispecie sub iudice tutti i presupposti legalmente richiesti per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

È evidente l'interesse concreto ed attuale del Comune ricorrente alla conoscenza degli atti e dei provvedimenti richiesti, per aver presentato, nei sensi prescritti dall'Avviso, la proposta progettuale finalizzata a ricevere il relativo finanziamento.

La richiesta di accesso ha specificamente dettagliato gli atti ed i provvedimenti da ostendere, avendo cura di richiedere ciò che effettivamente costituisce elemento di conoscenza utile per le ragioni dell'ente ricorrente.

È di tutta evidenza che l'accesso agli atti, motivato, dettagliato ed interessato, deve consentire al ricorrente, ove ne ricorrano le condizioni, di poter tutelare anche giudizialmente i propri diritti ed interessi legittimi a fronte di gravi evidenze dal punto di vista economico, sociale e formativo.

Soltanto per scrupolo professionale si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez.V, con la pronuncia n.2827 dell'8.4.2021, in tema di documento ostensibile, ha avuto modo di ribadire i seguenti principi: <<...Nel fare rinvio a quei precedenti, che interamente si condividono, è qui sufficiente sottolineare i passaggi essenziali, secondo i quali: - ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241 del 1990, come modificato ed integrato dalla legge n. 15 del 2005, costituisce "documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" e, in generale, la giurisprudenza ha già chiarito che: "l'art. 22, co. 1, lett. d) della l. 241/1990 offre, ai fini dell'accesso, una nozione ampia di documento amministrativo, non occorrendo che l'atto sia relativo ad uno specifico procedimento né che sia stato formato dall'amministrazione a cui è stata inoltrata la richiesta" (Cons. Stato, III, 21 ottobre 2011, n. 5675); - nello specifico, appare evidente che il tenore testuale della norma individua una nozione particolarmente estesa di documento ostensibile, mediante una formula aperta in grado di seguire l'evoluzione tecnologica, includendo nella nozione di documento le riproduzioni elettromagnetiche, registrazioni audio e video, nastri e dischi magnetici; quindi, qualunque forma di rappresentazione possibile di un determinato contenuto (come confermato dall'elencazione esemplificativa di alcune soltanto delle tecniche di redazione dei documenti amministrativi, con l'aggiunta del riferimento a "qualunque altra specie" di rappresentazione in grado di racchiudere il contenuto di un atto). Pertanto i dati immagazzinati in una banca dati, per ciò solo, non si sottraggono all'ambito di applicazione della norma, trattandosi invero di una ormai diffusa modalità di archiviazione ed organizzazione dei dati che ha soppiantato i non più attuali archivi cartacei; - il fatto che determinati atti, invece che riprodotti su di un supporto materiale, siano digitalizzati ed organizzati attraverso un software - venendo a costituire una banca dati - appare del tutto compatibile con la descritta formula di documento amministrativo dettata dall'art. 22 citato...Alla stregua di tali distinzioni, è condivisibile e va qui ribadita la considerazione che "la corretta individuazione della nozione di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990 consente di potervi includere i dati "esterni" immagazzinati e quelli di fatto estratti dall'amministrazione da una banca di dati per lo svolgimento della propria attività istituzionale", dal momento che "anche i risultati dell'elaborazione, specie laddove utilizzati dall'amministrazione nell'ambito della propria attività procedimentale, assumono inevitabilmente la qualifica di atti interni formati dall'amministrazione per un'attività di interesse pubblico e dunque pienamente rientranti nella nozione di documento amministrativo delineata dalla norma", senza che vi osti il fatto che gli stessi siano ricavati tramite il software che governa la banca dati. Si tratta infatti di dati che l'amministrazione forma, attraverso la detta procedura informatizzata, e che poi utilizza per lo svolgimento della propria attività. Al riguardo la giurisprudenza, richiamata in sentenza, ha riconosciuto l'ammissibilità dell'accesso a documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, precisando che "lo

stesso prescinde dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna" (cfr. Cons. Stato, IV, 9 luglio 2002, n. 2825; V, 13 settembre 2016, n. 3856). Va perciò condivisa la conclusione delle citate decisioni per cui "i dati archiviati in una banca dati, ovvero i dati (già) ottenuti dall'elaborazione degli stessi da parte dell'amministrazione, costituiscono documento amministrativo accessibile, in quanto detenuti dall'amministrazione nell'ambito della propria attività...>>".

C) Il Comune ricorrente non ha avuto modo di conoscere le attività amministrative compiute dalla Commissione valutatrice dei progetti.

Né ha potuto verificare se la Commissione medesima, all'atto del suo insediamento, si sia dotata di criteri univoci e predefiniti, attraverso i quali realizzare gli obiettivi sottesi alle fonti generali della procedura e della lex specialis.

Il Comune non ha potuto neppure verificare le equanimità di valutazione fra le proposte e il rispetto dei criteri di terzietà, imparzialità e buon andamento, dei quali la Commissione avrebbe dovuto fare buona applicazione.

L'ente ricorrente, pertanto, formula la più ampia riserva di proposizione di motivi aggiunti al presente ricorso, all'atto del deposito in giudizio di tutti i verbali della commissione e delle schede progettuali afferenti alla fattispecie dedotta in giudizio.

D) L'inerzia nel riscontrare l'istanza e garantire il relativo accesso ha comportato ritardi anche nella redazione del presente ricorso, con la conseguente necessità di richiedere l'abbreviazione dei termini ex art. 53 cpa.

Anche alla luce di quanto testé esposto, il ricorso merita accoglimento.

V) VIOLAZIONE DELL'ART.97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA'.

Gli atti impugnati sono stati, in ogni caso, "costruiti" senza una specifica e circostanziata motivazione.

Proprio per tale rilevante ed evidentissimo vizio giuridico, gli atti sono illegittimi per patente violazione degli artt. 3 e ss. della legge sul procedimento amministrativo.

Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento. Peraltro, la motivazione ha la funzione di consentire la verifica della correttezza e della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e, nel contempo, di cogliere la diretta correlazione fra l'istruttoria compiuta e il provvedimento adottato. E' di tutta evidenza, che le disposizioni in epigrafe hanno natura cogente e generale, perché rappresentano la manifestazione e l'attuazione del principio costituzionalmente protetto della correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Costituzione).

Sul punto la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5257 del 9 ottobre 2012, ha avuto modo di affermare che "la motivazione del provvedimento amministrativo deve consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione e deve essere tale da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà e ciò sia per consentire all'interessato di conoscere compiutamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento e, conseguentemente di correggere i propri atti, ovvero di approntare una congrua difesa qualora intenda adire la via giurisdizionale, per la tutela dei propri interessi sia per consentire al giudice eventualmente adito di valutare la fondatezza delle censure dedotte" (giurisdizione pacifica).

Anche di recente, il TAR Campania, Salerno, sezione I, con sentenza 5.10.2018 n. 1381, ha affermato che << È ben noto che la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti. Il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (cfr.: Cons. St., sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247; Id., sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5293; TarPuglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2014, n. 1964)...>>.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'On.le Presidente del TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti e documenti, anche di natura istruttoria, indispensabili per la definizione del presente giudizio anche ai fini degli artt. 65 e 69 cpa, con particolare riferimento a tutti gli atti e provvedimenti adottati dalla Commissione di valutazione.

DOMANDA DI SOSPENSIONE Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Gravissimo è il danno che subirebbe il Comune ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Come già innanzi dedotto la ratio sottesa all'adozione del bando in parola è proprio quella di consentire ai Comuni partecipanti di riqualificare il proprio patrimonio edilizio con destinazione e funzione educativa e culturale, recuperando e riqualificando l'area svantaggiata nel quale il borgo è inserito.

Tali interventi sarebbero fruibili per l'intera comunità locale e per i comuni limitrofi che hanno offerto formale sostegno al progetto di Sant'Andrea di Conza. L'esclusione dai benefici in parola, soprattutto in un periodo caratterizzato da forti tagli all'economia locale, negherebbe concretamente al Comune ricorrente di poter riqualificare le strutture educative e culturali, recuperando il gap esistente con le aree a forte urbanizzazione.

Nella comparazione degli interessi appare evidentissima ed inconfutabile la prevalenza di quello pubblico alla valorizzazione della funzione educativa, formativa e culturale dei bambini di un'area interna e marginale della nazione, in stretta applicazione della invocata misura del PNRR e dei finanziamenti all'uopo previsti.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Si chiede che l'on.le sig. Presidente del Tribunale voglia concedere l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'art.53 cpa.

La disposizione prevede che, nei casi d'urgenza, il Presidente del Tribunale può, su istanza di parte, abbreviare, fino alla metà, i termini previsti dal codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio, con conseguente riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Nel caso in esame, il comune ricorrente, al fine di acquisire ogni utile elemento per la tutela delle proprie ragioni, con istanza motivata, inviata, a mezzo pec, in data 7.6.2022, alle resistenti amministrazioni pubbliche, ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento sub iudice.

Stante l'inerzia delle PP.AA., il Comune ricorrente è stato costretto, in ogni caso, a notificare il presente ricorso, per evitare di incorrere in decadenze processuali.

Il ritardo - giocoforza accumulato - impedisce, tuttavia, al ricorrente di poter discutere, in via ordinaria, la proposta istanza cautelare nella prossima Camera di Consiglio, che, da calendario, dovrebbe essere stata già fissata per il 2 agosto 2022.

Tenuto conto dell'urgenza di evitare che tutte le risorse, stanziare per gli interventi oggetto del presente giudizio, siano già distribuite prima della celebrazione della udienza di discussione della domanda cautelare, si chiede che l'on.le Presidente, con specifico decreto, voglia abbreviare i termini per la fissazione della Camera di Consiglio.

P.Q.M. Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, in uno alla spiegata domanda incidentale di sospensione, alla istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 cpa ed alle ulteriori domande formulate, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si formula espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti all'atto del deposito in giudizio dei documenti richiesti alle Amministrazioni resistenti. Conseguenze e salvezze di legge. Ai fini del versamento del contributo unificato, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminato e, pertanto, il contributo si versa nella misura di € 650,00. Avv. Donato Cicenìa>>.

Avv. Donato Cicenìa